

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2737-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 4232)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 novembre 1994 venivano firmati tra Italia e Perù a Lima il Trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale, il Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale e il Trattato di estradizione. Di essi, solo i primi due sono stati ratificati ai sensi della legge 24 marzo 1999, n. 90. Infatti, per il Trattato di estradizione in esame era stata rilevata sostanziale coincidenza dell'articolo 6 con l'articolo IX del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1984, n. 225. Tale ultimo articolo era già stato riconosciuto incostituzionale con sentenza n. 223 del 1996 dalla Corte costituzionale.

In effetti, relativamente all'articolo IX del Trattato con gli Stati Uniti, la Corte non aveva ritenuto sufficiente l'assicurazione della controparte che la pena di morte non sarebbe stata applicata, così come disponeva l'articolo 698, comma 2, del nostro codice di procedura penale (anch'esso successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo).

Da quanto premesso, consegue che il Trattato in esame, già passato al vaglio del Parlamento nella passata legislatura, ha visto sanata l'incostituzionalità del suo articolo 6, con l'aggiunta al Trattato del Protocollo modificativo che dichiara nullo l'articolo stesso e ne riscrive il testo. Tale Protocollo, insieme al Trattato per l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione, è oggetto del disegno di legge in esame.

L'articolato segue lo schema tipo che normalmente viene utilizzato per la stesura dei Trattati di estradizione. All'articolo 1 viene esplicitamente dichiarato che il Trattato in esame contiene le norme che regolano la materia, ferma restando la conformità dei com-

portamenti alle legislazioni in vigore nei territori dei due Paesi contraenti.

Rileva sottolineare che sono categoricamente esclusi dai casi in cui può essere rifiutata l'extradizione i reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo, che - secondo quanto indicato all'articolo 4 - non potranno essere considerati reati politici. Invece della tradizionale elencazione dei reati per cui può essere richiesta l'extradizione, al fine di rendere più elastico il sistema, viene utilizzato il criterio dell'entità minima della pena, secondo quanto stabilito all'articolo 3 (pena restrittiva superiore a un anno e, nel caso di pena residua da scontare, non inferiore ai sei mesi, mentre i reati fiscali non vengono più legati al principio dell'uniformità dei tipi di tributi e di imposte adottati nei due Paesi contraenti).

Inoltre, l'extradizione dei minori è subordinata alla parità della loro tutela negli ordinamenti di entrambi i Paesi (articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Il non accoglimento dell'extradizione da parte del Paese richiesto è trattato negli articoli 4 e 5, nei quali rispettivamente viene operata la distinzione tra rifiuto cogente e rifiuto facoltativo. In caso di rifiuto dell'extradizione, l'articolo 7 prevede la possibilità che il procedimento penale venga instaurato nel territorio e con gli organi giurisdizionali dello Stato richiesto, previa consegna dei relativi documenti e atti da parte dello Stato richiedente. Se esiste contemporanea richiesta di estradizione da parte dello Stato contraente o di altri Stati, prevalgono i principi del reato più grave e, in caso di pari gravità, quelli della tempestività della richiesta e della cittadinanza o residenza dell'estraddando, secondo il disposto dell'articolo 14.

Particolare attenzione è posta alla tutela dei diritti fondamentali dell'estraddando. L'ar-

articolo 8 dispone che il trattamento deve riferirsi al caso per cui è stata chiesta l'extradizione e a quello soltanto, mentre gli articoli 10, 11 e 12 trattano rispettivamente della maniera di condurre la detenzione preventiva, la consegna della persona estradata e la particolare fattispecie della consegna differita o temporanea.

I soggetti che interloquiscono sono i Ministeri degli affari esteri e, in alcune fattispecie, anche l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) (articolo 17).

Il Trattato in esame entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica nella città di Lima, come stabilisce l'articolo

19. Il documento, firmato quasi dieci anni fa, non è ancora operativo. Eppure, dalla relazione tecnica si apprende che le 9 richieste avanzate dalle autorità italiane negli ultimi 12 anni, con la vigenza del Trattato, porterebbero «presumibilmente ad un incremento del numero di estradizioni attive pari a un numero massimo di due all'anno»; ciò spiega il potenziale impatto dell'Accordo sui rapporti in materia di estradizione tra i due Paesi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Martone relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

2 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

